



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

**Proposta di Legge n.160/12[^] di iniziativa dei Consiglieri F. Laghi, P. Raso, P. Straface,
L. De Francesco, F. De Nisi, A. Lo Schiavo recante: "Norme in materia di valorizzazione
delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano".**

RELATORE: FERDINANDO LAGHI

Il Dirigente
f.to Avv. Dina Cristiani

Il Presidente
f.to On. Pietro Raso

Proposta di legge recante: "Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le città sono il luogo dove da sempre interazione, opportunità e innovazione hanno trovato casa. Tuttavia, è proprio nelle città che le sfide ambientali e socio-economiche si acuiscono ed oggi, nell'era del cambiamento climatico e dell'estremizzazione dei suoi fenomeni, i cittadini e le infrastrutture urbane si trovano ad affrontare nuove sfide legate alla siccità, alle ondate di calore, alle precipitazioni intense (cd. bombe d'acqua) e ai venti che spirano a velocità sempre maggiori.

È ormai noto che il paradigma che considerava le città quali ambienti slegati dalla natura è obsoleto; negli anni le politiche e le azioni hanno di volta in volta introdotto spazi verdi costruiti all'interno delle città, quali giardini, viali alberati, piccoli laghetti, con l'obiettivo di fornire alla cittadinanza dei "servizi" quali ombreggiamento, zone relax o svago. Questi, conosciuti come "servizi ecosistemici", sono tutti *i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano* che, in ambiente urbano, si traducono in benefici ambientali, quali il miglioramento del microclima, la purificazione dell'aria, la riduzione del rumore, la regimazione delle acque di pioggia e i benefici sociali legati ai termini di salute fisica e mentale grazie al miglioramento degli spazi aggregativi e relazionali. I servizi ecosistemici sono stati ampiamente studiati e ne è stato stimato l'impatto a livello ecologico ed il valore economico derivante.

Tuttavia, l'introduzione coatta del verde, in particolare di specie arboree, non adatte all'ambito urbano ha generato negli anni conflitti tra la cittadinanza e gli spazi verdi costruiti. Il caso scuola è rappresentato dai viali alberati con pini domestici che, negli anni, hanno sollevato il manto stradale e i marciapiedi rendendoli pericolosi e, nel tempo, inservibili.

Quindi vi è la necessità di una nuova consapevolezza e di approcciare agli spazi verdi urbani con una visione unitaria ed un approccio multi-livello, realizzando infrastrutture verdi multifunzionali, progettando sistemi verdi e blu misti, finalizzati all'implementazione di un ecosistema urbano sostenibile mediante l'interconnessione tra il verde e il costruito e il potenziamento delle connessioni ecologiche locali.

Per far questo bisogna cambiare la visione per la quale il verde sia un mero strumento fornitore di servizi (alla stregua di una strada o un ponte) ma di "cittadini" che abitano, vivono e modificano gli spazi della città e lì trascorrono la loro intera esistenza.

In questa nuova prospettiva il verde deve essere tutelato e salvaguardato, rispettandone le unicità specifiche e le esigenze di benessere, poiché soltanto quando le esigenze e i bisogni degli organismi all'interno dell'ecosistema siano rispettati ed in equilibrio, il sistema rimane sano e resiliente alle avversità.

Grazie a questa nuova prospettiva e ad un nuovo approccio multilivello è possibile attivare nuovi spazi di azione politica e strategica utili ad affrontare questioni decisive per lo sviluppo e la rigenerazione urbana.

Infatti, il verde urbano rientra nel contesto più ampio dei "valori paesaggistici" da potenziare, in considerazione delle sue funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione ambientale, di miglioramento della qualità urbana e per le benefiche ricadute sulla salute della collettività, sullo sviluppo turistico ed economico della città su basi sostenibili. Studi autorevoli, condotti da organismi internazionali in sede ONU, sovranazionali come l'UE1 e nazionali hanno ormai chiaramente dimostrato che la presenza delle piante, ed in particolare degli alberi, è fondamentale nelle aree urbanizzate. Questi sono dei veri baluardi della qualità dell'aria e strumenti per il contrasto ai cambiamenti climatici, svolgendo le numerose e preziosissime funzioni dei servizi ecosistemici. Ovviamente, bisogna considerare che l'ammontare di questi servizi erogati dal verde è direttamente proporzionale al volume della vegetazione.

In Italia e nella nostra regione spesso il benessere delle piante non è rispettato a causa di modalità gestionali non consone. In particolare, la prassi consolidata della potatura tramite capitozzatura genera nefaste e controproducenti ripercussioni sulle piante, riconducibili alla scomparsa dell'architettura specifica e i conseguenti gravi danni sotto l'aspetto fisiologico, meccanico e naturalistico, riducendo notevolmente l'aspettativa di vita della pianta stessa, poiché gli alberi capitozzati non solo iniziano a degradarsi per la maggiore insorgenza di malattie e attacco di parassiti, ma diventano anche pericolosi per cose e persone a motivo della loro maggiore fragilità e instabilità.

In conclusione, la presente proposta di legge regionale ha l'obiettivo di incentivare l'adozione generalizzata degli strumenti di pianificazione del verde da parte dei comuni,

ivi compresa l'implementazione di approcci gestionali corretti, per preservare il capitale naturale al fine di contrastare i cambiamenti climatici, migliorare la qualità ambientale e la salute dei cittadini attraverso il rafforzamento in ambito regionale della Legge n. 10-2013, che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-culturale. Sono previste a tal fine, specifiche azioni di intervento: Regolamento comunale del verde, Censimento comunale del verde, Piano comunale del verde. Strumenti non alternativi tra loro ma del tutto complementari.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano ricadute finanziarie a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale "Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 viene indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto e la finalità della proposta	//	//	//
2	Norma a carattere ordinamentale che definisce le azioni di intervento	//	//	//
3	Norma a carattere ordinamentale che regola il Censimento comunale del verde urbano	//	//	//
4	Norma a carattere ordinamentale che contiene le disposizioni sul regolamento del verde	//	//	//
5	Norma a carattere ordinamentale che disciplina il Piano Comunale del verde urbano	//	//	//
6	Norma a carattere ordinamentale che indica criteri relativi alla Linee operative per gli Enti locali	//	//	//
7	Norma a carattere ordinamentale contenente le Linee operative per il rispetto della naturalità degli alberi, delle siepi, componenti arbustive ed erbacee perenni	//	//	//
8	Norma a carattere ordinamentale contenente Indirizzi per la piantagione compensativa	//	//	//
9	Norma a carattere ordinamentale che prevede misure di sostegno e premialità	//	//	//
10	Norma a carattere ordinamentale che contiene la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//

Testo

“Norme per la valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano”

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi sanciti dal comma 2 dell'articolo 9 della Costituzione e delle norme comunitarie e nazionali, con particolare riferimento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), nonché nel rispetto della vigente pianificazione sovraordinata, riconosce e valorizza l'ecosistema urbano come luogo abitato dalla componente umana, vegetale e animale in stretta correlazione tra di loro e l'ambiente. In particolare, valorizza e protegge le aree verdi e le formazioni vegetali in virtù del ruolo che esse svolgono nell'implementazione dei servizi ecosistemici, come la riduzione degli inquinanti atmosferici e la riduzione del dissesto idrogeologico, così da migliorare la qualità della vita nelle città e realizzare le condizioni che garantiscono la vita delle alberature e del verde così da implementare i servizi ecosistemici, di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, di aumentare la resilienza degli ecosistemi e di limitare i rischi legati al dissesto idrogeologico.
2. Al fine di cui al comma 1, la Regione Calabria fornisce agli enti locali indirizzi per riqualificare, progettare, gestire, tutelare, fruire e mantenere, secondo criteri di sostenibilità ambientale, il capitale naturale nel contesto urbano.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aree verdi e alle formazioni vegetali pubbliche in ambito urbano e sono obbligatorie e vincolanti anche in assenza delle azioni di intervento di cui all'articolo 2.
4. I Comuni, nelle azioni di intervento di cui all'articolo 2, possono anche recepire ulteriori indirizzi delle linee guida elaborate, ai sensi della legge n. 10/2013, dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

Art. 2 (Azioni di intervento)

1. La Regione Calabria, per garantire la piena funzionalità e il corretto uso del verde urbano, al fine della effettiva valorizzazione dello stesso e per godere dei benefici erogati ai cittadini dai servizi ecosistemici nel breve, medio e lungo periodo, individua i seguenti tre strumenti tra di loro complementari e non alternativi:
 - a) censimento comunale del verde;
 - b) regolamento comunale del verde;
 - c) piano comunale del verde.

Art. 3
(Censimento comunale del verde urbano)

1. Il censimento del verde in aree urbane è il primo strumento conoscitivo, propedeutico alla corretta programmazione, pianificazione, progettazione, valorizzazione ed eventuale riqualificazione del patrimonio verde urbano, nonché fondamentale per la stima degli investimenti economici necessari.
2. I Comuni, fermo restando la predisposizione del bilancio arboreo prevista dall'articolo 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n.113 (Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica) provvedono, ogni tre anni, al censimento del verde urbano nei territori di competenza.

Art. 4
(Regolamento comunale del verde)

1. Il regolamento comunale del verde contiene prescrizioni specifiche e indicazioni tecniche minime, obbligatorie e vincolanti, nel rispetto degli obblighi, dei divieti e degli indirizzi fissati dalla presente legge, per le politiche di riqualificazione, progettazione, gestione, tutela, fruizione e manutenzione del verde urbano.
2. Il regolamento del verde, in particolare, contiene i seguenti elementi minimi:
 - a) Disposizioni introduttive, contenenti:
 - 1) oggetto, principi e finalità;
 - 2) funzioni, tipologie di verde urbano e ambiti di applicazione;
 - 3) indicazioni sulle modalità di sensibilizzazione, promozione e coinvolgimento del cittadino e delle scuole riguardo la cultura del verde come patrimonio comune;
 - 4) disciplina della modalità di affidamento e sponsorizzazione;
 - 5) riferimenti alla normativa sovraordinata e inquadramento degli strumenti di pianificazione vigenti.
 - b) Gestione del verde preesistente, contenente:
 - 1) norme e criteri generali per la tutela, la salvaguardia e la corretta manutenzione delle aree verdi;
 - 2) norme e criteri generali di gestione delle alberature in termini di cura, potatura, rinnovo, trapianto, tenendo conto dei divieti riportati dall'articolo 6;
 - 3) norme di allestimento e conduzione di cantieri edili in aree con presenza di alberi o di altra vegetazione e definizione delle modalità d'intervento nel sottosuolo in prossimità di alberature;
 - 4) difesa fitosanitaria;
 - 5) tutela e corretta gestione degli alberi di pregio e monumentali, anche ai sensi delle norme di attuazione del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica, nel rispetto del d.lgs. 42/2004 e delle disposizioni di cui all'articolo 7 della l. 10/2013;
 - c) Progettazione del nuovo verde, contenente:
 - 1) predisposizione delle linee guida progettuali e norme per la corretta piantumazione;

- 2) definizione iter autorizzativo;
- 3) elenco di specie autoctone, a integrazione di quelle previste dall'articolo 19, comma 2, del regolamento regionale 9 aprile 2020, n.2 di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012, n.45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale);
- 4) procedure di autorizzazione e di comunicazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazioni delle misure di compensazione ambientale;
- 5) divieti relativi all'immissione di specie alloctone nel verde pubblico di cui al regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- d) Norme speciali, contenenti:
 - 1) indicazione delle modalità di riuso del materiale vegetale di risulta dalle attività di manutenzione del verde urbano, nel rispetto nella normativa vigente in materia;
 - 2) definizione del sistema sanzionatorio per le azioni di trasgressione;
 - 3) indicazione delle modalità di intervento ed eventuale ripristino in caso di manomissione o danneggiamento di alberi ed aree verdi con relativa stima del danno;
 - 4) norme di corretto utilizzo di aree verdi;
 - 5) procedure di autorizzazione degli interventi di abbattimento degli alberi e indicazione delle misure di compensazione ambientale;
 - 6) ambiti di applicazione ed esclusione;
 - 7) definizione dei criteri generali per il censimento del verde e del piano del verde;
 - 8) norme tecniche;
 - 9) eventuale disciplina di affidamento degli orti urbani.
3. I Comuni, tramite il Consiglio comunale approvano, unitamente al piano comunale del verde urbano di cui all'articolo 5, il regolamento comunale del verde urbano.
4. Per le superfici comprese entro il perimetro di aree protette o sottoposte a vincoli sovraordinati, il regolamento si applica per le prescrizioni compatibili con le relative norme.

Art. 5

(Piano comunale del verde urbano)

1. Il piano strutturale comunale individua gli ambiti di tutela del verde urbano e periurbano valutando il rinvio a specifici piani delle politiche di riqualificazione, gestione e manutenzione.
2. Il piano comunale del verde urbano di cui alla presente legge, elaborato dal Comune nell'ambito della strumentazione urbanistica comunale vigente e approvato dal Consiglio comunale, costituisce lo specifico piano delle politiche di riqualificazione, progettazione,

gestione, tutela, fruizione e manutenzione del verde urbano, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Linee operative per gli enti locali. Obblighi e divieti)

1. Nel rispetto della presente legge i Comuni sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi e divieti:
 - a) obblighi:
 - 1) preservare dal danneggiamento e dall'abbattimento la vegetazione arborea cittadina di rilevanza paesaggistica, botanica, storico-culturale o monumentale prevedendo un impianto sanzionatorio a rafforzamento della stessa;
 - 2) incrementare all'interno dei propri territori le alberature nelle strade e nelle piazze pubbliche, nei filari alberati, nei parchi e giardini pubblici;
 - 3) censire, pianificare e progettare l'implementazione di reti ecologiche cittadine con connessioni alle aree periurbane;
 - 4) prevedere un sistema di controllo per evitare danni alla componente verde (e arborea in particolare) cittadina e la riduzione dello spazio vitale necessario alla stessa.
 - b) divieti:
 - 1) capitozzare, abbattere, eradicare, danneggiare alberi e siepi;
 - 2) danneggiare le reti ecologiche cittadine;
 - 3) intervenire, nei periodi di nidificazione, sulla vegetazione ospitante nidificazioni dell'avifauna migratoria o della fauna urbana;
 - 4) autorizzare l'asfaltatura, la pavimentazione o la cementificazione delle siepi, delle aiuole e delle piazzole riservate agli alberi.
2. Eventuali interventi di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere previsti solo in presenza di casi di documentate esigenze di carattere fitosanitario o di tutela dell'incolumità pubblica.

Art. 7

(Linee operative per il rispetto della naturalità degli alberi, delle siepi, componenti arbustive ed erbacee perenni)

1. La potatura ordinaria degli alberi collocati in contesti naturali, parchi o giardini, è limitata a interventi di correzione e messa in sicurezza.
2. Gli alberi inseriti in ambiente urbano sono oggetto di potatura, funzionale allo sviluppo e alla crescita in rapporto ai vincoli dati dalle costruzioni e infrastrutture circostanti.
3. La potatura deve essere autorizzata dall'amministrazione comunale ed eseguita nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma prive di attività vegetativa o di quelle lesionate o alterate da attacchi di natura fitosanitaria e da altri danni di natura abiotica, che possono pregiudicare la salute della pianta o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie, escludendo interventi che alterano in maniera sostanziale la struttura della pianta, ne compromettono la crescita e ne pregiudicano la sopravvivenza;
 - b) gli interventi ordinari, effettuati per limitare l'espansione della chioma, non devono interessare, salvo i casi di rami secchi o i danni di natura fitosanitaria, rami di primo e di secondo ordine, ad esclusione delle alberature geometriche;
 - c) gli interventi di potatura straordinaria riguardante rami di primo e di secondo ordine devono essere effettuati sulla base di specifiche valutazioni tecniche.
4. È vietato l'abbattimento degli alberi e delle siepi senza l'autorizzazione del Comune, che può essere concessa esclusivamente nei seguenti casi:
- a) documentate esigenze legate a interventi di lotta obbligatoria o di incolumità pubblica;
 - b) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
 - c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
 - d) diradamento selettivo per la riduzione della competizione e il mantenimento di un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
 - e) alberi o siepi o componenti arbustive ed erbacee perenni che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
 - f) alberi o siepi o componenti arbustive ed erbacee perenni completamente secchi o schiantati;
 - g) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
 - h) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni e impianti.

Art. 8

(Indirizzi per la piantagione compensativa)

1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo o delle siepi o delle componenti arbustive ed erbacee perenni estirpate, per ogni albero abbattuto o per ogni siepe o componente arbustiva ed erbacea perenne estirpata, è prevista la piantagione, rispettivamente, di due o più alberi appartenenti alle stesse specie, salvo i casi di specie alloctone invasive, da eseguire entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione all'abbattimento.
2. Nell'autorizzazione all'abbattimento sono indicate le caratteristiche degli alberi o delle siepi o delle componenti arbustive ed erbacee perenni da mettere a dimora, le modalità e i luoghi di impianto. In particolare, per ogni nuovo albero messo a dimora, per compensazione o per altri motivi, l'aiuola di pertinenza deve essere di dimensioni congrue rispetto alle dimensioni dell'albero adulto e, comunque, non inferiore a un quadrato di 1,2 metri di lato, oppure a una circonferenza con diametro non inferiore a

1,4 metri, con una superficie, in entrambi i casi, non inferiore a 1,44 metri quadrati.

3. Le procedure di autorizzazione e i criteri per la piantagione compensativa sono disciplinati dal regolamento comunale di cui all'articolo 4.
4. Ai sensi della l. 113/1992, resta fermo l'obbligo per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di provvedere, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, di porre a dimora un albero nel territorio comunale. Con la presente legge tale obbligo è esteso ai Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti.

Art. 9

(Misure di sostegno e premialità)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla piantagione compensativa di cui all'articolo 8, i Comuni possono richiedere piante sostitutive ad Azienda Calabria Verde.
2. Ai Comuni adempienti sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale.

Art. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.